

TRIBUNALE DI PERUGIA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott. Aldo Criscuolo

dott. Claudio Baglioni dott.ssa Ilenia Miccichè

ha pronunciato la seguente

Presidente Giudice Giudice est.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6269/10 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.01.16, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:

(A), C.F. ..., nata a ... (..) il ..., residente in ..., via ... n. ..., rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10.03.16, dall'avv. ..., presso il cui studio in ..., via ... n. ..., è domiciliata;

Ricorrente

Contro

(B), C.F. ..., nato a ... il ..., residente in ..., via ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ... n. ..., presso lo studio dell'avv. ..., che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale stesa a

margine della memoria di costituzione nella fase presidenziale;

Resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.

Conclusioni delle parti: per la ricorrente: come da ricorso introduttivo, memoria integrativa e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove;

per il resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: PRONUNCIARE in via definitiva la separazione personale dei coniugi (B) e (A) con addebito a carico della sig.ra (A) (per violazione del dovere di fedeltà e/o di assistenza morale e materiale e/o di collaborazione e/o di contribuzione, ecc.); revocare ex tunc (in subordine ex nunc) l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. (B) a vantaggio della moglie e comunque stabilire che – stante l'assenza dei presupposti di legge e/o di fatto – nulla deve versare il sig. (B) alla moglie a titolo di mantenimento e/o di contributo al mantenimento; in subordine, ridurre l'odierno assegno di mantenimento ad euro 300 mensili; in ogni caso con vittoria di spese, compenso, rimb. forf. e accessori di legge della presente procedura, ivi comprese quelle di CTU.

Circa le istanze istruttorie si insiste (anche previa revoca e/o modifica delle relative ordinanze):

per l'ordine alla sig.ra (A) di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 10 anni, nonché per l'ordine ex artt. 210-213 cpc di cui al ns istanza del 25.3.13; per l'ammissione del teste (C) nonché dei signori ..., ... e ... sui capitoli di cui alla ns II memoria 183 c.p.c. nn. 1,2,3,5 giacché non generici, n. 10 giacché rilevante, nn. da 11 a 20, a nulla rilevando che alcune di esse siano circostanze risalenti nel tempo e giacché utili a provare e/o a comprovare la richiesta di addebito, nn. 7,8,9 per il mancato accesso del (B), nn. 40, 46-52, 53 e 54 giacché utili e non generici, per l'interrogatorio formale sugli stessi della (A), per le integrazioni delle indagini tributarie a carico della (A) di cui al foglio di deduzioni 25.2.14 ult. periodo.

Si ribadiscono tutte le formulate eccezioni (anche alla CTU), tra cui quella di tardività della avversa domanda di addebito (in subordine, la indeterminatezza e genericità della stessa e in ulteriore subordine la infondatezza), quella di tardività della nomina dell'avverso c.t.p. nonché di nullità della c.t.u. anche con riferimento al profilo dell'ausiliario. Si ribadisce la riserva di appello avverso l'ordinanza del GI dell'8/9.1.2013 nei termini già esplicitati e si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.

Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29.11.10 (A) conveniva in giudizio il coniuge, esponendo: di aver contratto con lui matrimonio concordatario il 26.04.1987 e che dall'unione non sono nati figli; che il rapporto coniugale si era disfatto nel corso degli anni, tanto che i coniugi avevano intrapreso in passato molte volte il percorso della separazione, ogni volta ripensandoci; di essere priva di reddito proprio e di avere sempre lavorato nell'azienda agraria del marito, senza alcun contratto e godendo solo della tutela previdenziale e infortunistica; di non conoscere la produttività reddituale dell'attività del marito né la sua situazione patrimoniale; che il marito, dal 2007 al momento del deposito del ricorso, su insistenza della moglie, le aveva versato la somma di circa 3.200,00 mensili.

La (A) concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dal marito, ponendo a suo carico l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di €. 2.800,00 mensili oltre ad €. 700,00 mensili quale contributo locatizio, deducendo al fine di dover lasciare, per effetto della separazione, la casa coniugale, di proprietà di un congiunto del marito.

(B), costituitosi per la fase presidenziale, deduceva che la crisi coniugale era stata causata esclusivamente dalla condotta della moglie, la quale da quando, nel periodo 2001/2002, aveva conosciuto ed iniziato a frequentare una giovane ragazza di nome (C), aveva smesso di lavorare con continuità nei campi con il marito, assunto un atteggiamento di chiusura ed incomunicabilità nei suoi confronti, gli aveva taciuto preoccupanti risvolti giudiziari della detta frequentazione (tra cui l'essere stata querelata), ed era divenuta ostile nei confronti del marito e dei suoi familiari, che aveva più volte aggredito ed insultato.

Il resistente precisava che il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio era stato del tutto modesto, essendo marito e moglie dediti (almeno fino al 2002) al lavoro nei campi ed essendosi sempre privati di vacanze o viaggi; ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, stante l'addebitabilità a lei della separazione, anche tenuto conto della sua piena capacità lavorativa e della sua disponibilità di una cospicua somma di denaro.

Il (B) concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, ponendo a suo carico l'obbligo di versargli mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di €. 500,00 mensili.

All'udienza presidenziale del 21.04.11, ove comparivano le parti personalmente insistendo nelle rispettive difese, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.

Con ordinanza collegiale del 21.09.11 la Corte di Appello, in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale ed accogliendo il reclamo proposto dalla (A), poneva a carico del marito un assegno mensile di contributo al mantenimento della moglie di €. 1.000,00.

Con sentenza non definitiva n. 1565/11 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.

La causa, nella successiva fase, veniva istruita a mezzo dell'assunzione di prove orali; veniva inoltre disposta informativa dalla Guardia di Finanza in ordine alla situazione patrimoniale di entrambi i coniugi e CTU tesa ad accertare i redditi tratti dall'attività agricola.

All'esito, rigettata ogni altra richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 12.01.16 veniva rimessa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.

La presente sentenza, che segue a quella non definitiva di separazione personale, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie conseguenti e, dunque, le contrapposte richieste di addebito della separazione e di assegno di mantenimento.

In ordine alla prima questione deve ricordarsi il principio, del tutto consolidato, a tenore del quale, ai fini della addebitabilità della separazione, occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.

La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. 27/6/2006, n. 14840; Cass. 28/4/2006, n. 3877; Cass. 1/3/2005, n. 4290; Cass. 18/9/2003, n. 14747).

Certamente non meritevole di accoglimento è la domanda di addebito avanzata da parte attrice, non essendo state tempestivamente allegare specifiche condotte del marito di violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio causalmente determinanti la crisi coniugale e di conseguenza non essendo stata fornita prova delle stesse.

E' doverosa, a tal proposito, una premessa in punto di diritto.

La domanda di addebito soggiace a tutte le preclusioni processuali in punto di allegazioni fattuali e di deduzioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, preclusioni che è compito del Giudice far rispettare essendo previste non solo a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ma anche a garanzia dell'interesse pubblico alla ragionevole durata e al regolare svolgimento del processo (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n. 26128/10).

L'unica peculiarità propria del giudizio di separazione deriva dalla particolare struttura del giudizio stesso, che prende le mosse con il ricorso ex art. 706 e la fase presidenziale cui segue la fase di cognizione vera e propria, e consiste nel fatto che il momento preclusivo ultimo per parte attrice per proporre la domanda di addebito e per esporre i fatti posti a fondamento della stessa è rappresentato dalla memoria integrativa che deve avere, ex art. 709 comma 3 c.p.c, il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 n. 2), 3), 4), 5) e 6).

Dunque, ben può la parte ricorrente che non lo abbia fatto nel ricorso introduttivo, avanzare domanda di addebito in sede di reconventio reconventionis, sempre se – come nel nostro caso – parte resistente abbia formulato apposita domanda riconvenzionale di addebito.

Certo è che è del tutto necessario indicare in modo puntuale e specifico, entro la memoria integrativa, le circostanze fattuali poste a sostegno della domanda. La parte deve cioè indicare condotte specifiche e puntuali che valgano ad integrare la violazione dei doveri matrimoniali e collocarle anche in modo preciso sotto il profilo del contesto temporale, atteso che tale ultimo aspetto è fondamentale ai fini della valutazione della sussistenza e quindi della prova di un elemento costitutivo stesso della domanda di addebito, ossia il nesso di causalità tra la condotta violativa dell'obbligo e la crisi coniugale.

Nel caso di specie non può non osservarsi come le allegazioni dell'attrice in punto di addebito della separazione al marito contenute nella memoria integrativa siano del tutto generiche, sostanziandosi nel riferimento ad un episodio di percosse senza un accenno alla rilevanza causale del detto episodio nell'innesto della crisi coniugale, il cui inizio viene in ricorso collocato ben prima dell'anno cui si riferisce il citato episodio.

Ben più articolata è la richiesta di addebito svolta dal resistente.

Il (B), in particolare, ha riferito che la crisi coniugale è scaturita dai sentimenti nutriti dalla moglie nei confronti di una donna, conosciuta nell'anno 2001, ed ha aggiunto che a partire da quel periodo la (A) si sarebbe drasticamente allontanata dal marito, dalla famiglia di lui e dalla vita coniugale, intessendo una vita parallela – nell'ambito della quale aveva anche avviato un percorso psicoterapeutico probabilmente utile a riflettere sulla sua identità – dalla quale il marito è stato tenuto completamente fuori ed anzi sfogando su di lui, compagno di una vita, la propria frustrazione e rendendolo vittima di vessazioni, così di fatto violando lo "spirito" del matrimonio.

Ora, sebbene sia pressoché pacifica – perché riferita da ambo le parti, comprovata dai precorsi avvii di procedimenti per separazione poi abbandonati e confermata da molti testi sentiti in corso di istruttoria – la risalenza all'anno 2001/2002 della crisi coniugale, la difesa del (B) ha richiamato – a proposito dell'accertamento del nesso causale – l'orientamento

interpretativo a tenore del quale, anche in caso di relazione extraconiugale risalente nel tempo, il giudice deve comunque procedere a verificare se le conseguenze di fatti antichi continuino a manifestarsi nel presente, generando un “susseguirsi di eventi a catena”.

A tal proposito deve innanzitutto evidenziarsi come in esito all’istruttoria appaia tutt’altro che dimostrato che la (A) abbia intrattenuto con la sig.ra (C) una relazione extraconiugale; del resto, la stessa difesa di parte resistente più volte ipotizza nei propri scritti che si sia trattato di un sentimento unilateralmente nutrito dalla (A) nei confronti di una giovane donna.

Ciò che pare emergere è che, probabilmente, la (A), nel corso del matrimonio, ha intessuto con (C) un rapporto di amicizia connotato da sentimenti particolarmente affettuosi e, forse, da attrazione, che però non è mai sfociato in una relazione (non è dato sapere se per indisponibilità della donna o se per altre ragioni). E’ allora è del tutto probabile che la scoperta di provare attrazione o sentimenti di forte attaccamento verso una donna abbia comportato uno stravolgimento emotivo importante nella sfera psicologica della ricorrente; non è stato contestato – né, così stando le cose, stupisce – che ella, poco dopo l’incontro con questa donna, abbia deciso di intraprendere un percorso psicoterapico.

Se così è (come pare), è ben possibile – come già in pregevoli precedenti della giurisprudenza di merito – che la scoperta o, meglio, la “slatentizzazione” di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quanto meno a livello cosciente) e l’individuazione nella giovane donna incontrata nell’anno 2001 di un punto di riferimento affettivo “sostitutivo” di quello già costituito dal marito – ma ormai non più saldo né gratificante – abbia verosimilmente reso la signora (A) inadeguata a quel rapporto di coppia in cui il suo “nuovo” orientamento sessuale non poteva più consentire la condivisione fisica e non poteva, pertanto, più giocare la sua ordinaria funzione di complementarità e rafforzamento dell’unione.

Dunque, anche ammesso che sino ad allora la relazione coniugale tra i coniugi fosse stata pienamente gratificante e priva di incrinature, vi è che l’allontanamento affettivo e sentimentale dal coniuge, pur causato dai sentimenti nutriti verso una donna, non può nel nostro caso considerarsi colpevole, nel senso che non può ritenersi connotato dalla coscienza e volontarietà di venire meno ai doveri nascenti dal matrimonio, ma frutto di una maturazione personale che inevitabilmente porta con sé tormenti interiori e difficoltà di vivere il contesto familiare fino a quel momento aderito.

Per altro, posto che nel nostro caso a quanto pare nemmeno vi è mai stata alcuna relazione extraconiugale, è certamente da escludere che le modalità in cui si è manifestata questa affettività siano state oggettivamente irrispettose nei confronti del marito; altro discorso – che però non rileva ai fini dell’addebito – è che per questi la scoperta di tale stato di cose sia stata fonte di sofferenza e di frustrazione.

A quanto fin qui detto circa la incolpevolezza nella causazione della crisi coniugale della condotta del coniuge che debba affrontare la scoperta della propria omosessualità deve aggiungersi che – a ben vedere – il (B), forse nel tentativo di salvaguardare l’unità familiare, per molto tempo non ha ritenuto che il comportamento della moglie determinasse l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, tanto da non aver promosso, dall’epoca del fatto e, dunque per quasi dieci anni, alcun procedimento di separazione. La separazione, invero, è stata chiesta dalla moglie.

Ai fini della chiesta pronuncia di addebito difetta, dunque, non solo la colpevolezza intesa come volontarietà dei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche il nesso di causalità tra il fatto dedotto a fondamento della richiesta di addebito e la percezione di intollerabilità della convivenza.

Per altro, gli episodi di aggressività imputati alla (A) e commessi ai danni del marito e in alcuni casi, quanto meno verbalmente, anche ai danni di suoi stretti congiunti (invero confermati dalle deposizioni testimoniali) si inseriscono, allora, in un contesto coniugale già ampiamente compromesso, in cui probabilmente entrambi i coniugi in più di una occasione vennero alle mani, come pare emergere dai contrapposti certificati medici prodotti.

La richiesta di addebito avanzata dal (B), dunque, non può trovare accoglimento.

Per quanto attiene alla regolamentazione dell’assetto economico e, segnatamente, alle contrapposte richieste di assegno di mantenimento, valga quanto di seguito.

Non è contestato che la (A), finché è durato il matrimonio, abbia stabilmente e regolarmente prestato la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa agricola del marito e che, sebbene dotata di capacità lavorativa nel settore, sia attualmente priva di occupazione.

Nemmeno è contestato che in corso di causa la stessa abbia acquistato un immobile, presumibilmente con i proventi dell'attività lavorativa prestata per molti anni nell'impresa agricola ed in relazione alla quale il (B) ebbe a farle, prima della separazione, versamenti di denaro.

Il fatto che la (A) sia proprietaria di immobile rende certamente inaccoglibile la richiesta di contributo locatizio avanzata in ricorso ed insistita anche in sede di comparsa conclusionale (sull'assunto – invero del tutto errato essendo ben altri i presupposti sottesi all'istituto – che la casa coniugale sarebbe stata a lei assegnata ove fosse stata in proprietà del coniuge).

Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento, va ricordato che questo trova fondamento nel principio di solidarietà post-coniugale, il cui criterio attributivo risiede nella mancanza, da parte del coniuge, di mezzi adeguati a permettergli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Occorre dunque valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest'ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia. In caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (cfr. Cass. n. 13592/06).

Nella sostanziale contrapposizione delle versioni fornite dalle parti in ordine ai ricavi dell'azienda agricola e alle sostanze patrimoniali della famiglia è stato un accertamento a mezzo della Guardia di Finanza, le cui risultanze si sono palesate non esaustive, sicché è stata disposta ctu tesa ad accertare il reddito tratto dal (B) dall'attività agricola esercitata, nei tre anni antecedenti alla separazione.

Ribadito, con riguardo alle eccezioni in rito sollevata dalla difesa del resistente, quanto già detto nell'ordinanza 21-24.03.15, nel merito le valutazioni svolte dal ctu nominato in corso di causa, dott. ..., appaiono del tutto esaustive oltre che frutto di una analisi molto scrupolosa.

In sintesi – e rimandando nel dettaglio alla relazione in atti – il ctu ha calcolato il reddito netto agricolo dell'azienda di cui è titolare il (B) fornendo due ipotesi, elaborate, la prima, su base documentale e, la seconda, con l'aggiunta di elementi ordinari di natura estimativa.

Il secondo criterio è quello che offre un quadro della redditività dell'impresa che tiene conto anche dei dati che non è stato possibile riscontrare puntualmente a mezzo della pertinente documentazione, stimati su base ordinaria, tra i quali: gli autoconsumi, le spese fisse dell'azienda agricola, l'intero carico contributivo annuale dell'azienda (e non solo quello che emerge dai contributi effettivamente pagati), gli oneri tributari (tassa sullo smaltimento dei rifiuti, TOSAP, contributi associativi), i salari (calcolati stimando il lavoro necessario alla conduzione e coltivazione del fondo).

Ritiene il Collegio di dover certamente prendere in considerazione, per le valutazioni da svolgersi nella presente sede, il risultato che si ottiene a mezzo del secondo criterio, che appare, ben più del primo, quello che, tenendo in considerazione in via estimativa una serie di costi incidenti non poco sulla redditività dell'azienda, offre un quadro più realistico dell'utile che se ne trae.

Così procedendo, il reddito medio dell'azienda negli anni considerati si attesta intorno ad €. 55.400,00.

Quanto detto fin qui vale a proposito della condizione economica della famiglia fino al momento in cui è durata la convivenza matrimoniale.

Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, gli esiti dell'istruttoria hanno consentito di appurare che i coniugi erano sostanzialmente dediti ad una vita di lavoro, non erano soliti fare vacanze, frequentare ristoranti, acquistare capi costosi; nemmeno la famiglia si è mai avvalsa della collaborazione di personale domestico.

Alla luce di quanto detto – ed anche valutata la certa capacità lavorativa della (A), oltre che la disponibilità di una discreta somma di denaro al momento della separazione – l'assegno di mantenimento che il (B) dovrà versarle va fissato in €. 600,00 mensili, dovendo a tal proposito evidenziarsi come sia del tutto sganciata rispetto alle reali capacità reddituali del marito la somma chiesta in ricorso dalla (A).

Le spese di lite, tenuto conto della natura, dell'esito della controversia e della solo parziale fondatezza delle contrapposte domande, sono da compensare integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:

- 1) Rigetta le domande di addebito della separazione.
- 2) Dispone che (B) versi mensilmente a (A), a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € . 600,00 mensili.
- 3) Spese interamente compensate.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 6 maggio 2016. Il Giudice rel. est.

Ilenia Miccichè

Depositata il 30 maggio 2016

Il Presidente

Aldo Criscuolo